

## CONTABILITÀ

---

### ***La contabilizzazione dell'Iva indetraibile***

di Viviana Grippo

Gli **articoli 19 e seguenti** del DRP 633/72 definiscono le regole della detraibilità dell'Iva.

In particolare, l'articolo 19 stabilisce il principio di detrazione dell'Iva secondo cui l'imposta è detraibile solo in relazione "ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". Si tratta, di fatto, della enunciazione di un **principio di inerenza** che lega la spesa sostenuta al relativo ricavo.

Tale criterio va letto unitamente alle ulteriori disposizioni di indetraibilità dell'Iva sugli acquisti di cui agli articoli 19, 19-bis e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 che si occupano dei casi in cui l'imposta è:

- **oggettivamente indetraibile** in relazione al tipo di bene o servizio acquistato (articolo 19-bis1),
- indetraibile in caso di acquisto di un bene o servizio **utilizzato** per operazioni non soggette o esenti (articolo 19, comma 2),
- indetraibile da **pro-rata**, in conseguenza allo svolgimento di **attività** che danno luogo ad operazioni **esenti** (articoli 19, comma 5, e 19-bis).

**Contabilmente** possono verificarsi le seguenti casistiche:

- Iva oggettivamente indetraibile,
- Iva indetraibile al 100% per effetto del pro-rata,
- Iva indetraibile ex all'articolo 36-bis.

In particolare, l'articolo 36-bis prevede che: "Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'Ufficio è **dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione** relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente".

Al verificarsi di queste fattispecie che tipo di **registrazione contabile** andrà eseguita? L'Iva dovrà essere rilevata unitamente al costo quale onere accessorio **ex articolo 110 del**

**D.Lgs. 917/86.**

Se si supponesse l'acquisto con **Iva indetraibile di un biglietto di trasporto** dovremmo registrare l'intera somma pagata (comprensiva di Iva) nel conto spese di trasporto:

Spese di trasporto (ce)	a	Banca c/c
-------------------------	---	-----------

In questo caso il costo del bene incrementato dall'Iva indetraibile sarà **dedotto nel suo ammontare complessivo** secondo le regole del Tuir come chiarito dall' Agenzia delle entrate nella **circolare n. 137/E del 15/5/1997**.

Possono verificarsi però anche altre casistiche per le quali le rilevazioni contabili assumono altra veste.

In particolare ci riferiamo:

- Iva indetraibile da pro-rata in tutti i casi in cui **non si tratti di indetraibilità al 100%**,
- Iva indetraibile da pro-rata con unico acquisto effettuato durante l'anno.

In tali fattispecie la rilevazione contabile deve avvenire **autonomamente** senza interessare il conto accesso all'acquisto del bene da cui giunge l'indetraibilità.

Nel primo caso la registrazione contabile sarà:

Oneri diversi di gestione (ce)	a	Erario c/Iva
--------------------------------	---	--------------

Il conto **oneri diversi di gestione** accoglierà l'ammontare dell'Iva indetraibile da pro-rata.

Nel secondo caso invece è ipotizzabile **l'imputazione dell'Iva al singolo acquisto**.

La scrittura contabile in questo caso sarà:

Oneri diversi di gestione (ce)	a	Erario c/Iva
--------------------------------	---	--------------

E successivamente (se si ipotizza che l'acquisto si riferisca alle attrezzature):

Attrezzature (sp)

a

Oneri diversi di gestione (ce)